



Giunta Regionale della Campania
Direzione generale per la mobilità

Linee guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni in materia di rete viaria regionale di cui al D.lgs. n. 285/1992, conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

Indice

1. Parte generale.
2. La riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale e loro volture (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992).
3. Le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali sulla rete viaria regionale, provinciale e comunale.
4. Le autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui all'articolo 9 del D.lgs. 285/1992 sulla rete viaria regionale.

1. Parte generale

1.1 Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (*"Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni"*), con decorrenza 1° gennaio 2020 sono conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli le funzioni di competenza regionale relative:

- a) alla riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992;
- b) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;
- c) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole e macchine operatrici eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8 ed all'articolo 114, comma 3, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;
- d) al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 285/1992 sulla rete viaria regionale;
- e) alla voltura delle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992.

1.2 Con le presenti linee guida, come stabilito dalla legge regionale n. 16/2019 (art. 12, comma 2), la Regione, in qualità di ente proprietario delle strade regionali oppure di ente competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), detta gli indirizzi e i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni conferite e, in particolare, stabilisce:

- a) i canoni ed i corrispettivi per le autorizzazioni e concessioni di cui alla lettera a) dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 16/2019;
- b) la misura dei contributi per le spese di istruttoria relative al rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 12, comma 1, della medesima legge regionale, nei limiti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), nonché le modalità di rendicontazione.

La determinazione dei canoni e dei corrispettivi di cui alla lettera a) del precedente capoverso è indicata ai paragrafi **2.6** e **2.7** delle presenti Linee guida.

I contributi per le spese di istruttoria di cui alla lettera b) del precedente capoverso sono riportati nella **Tabella A** allegata alle presenti Linee guida. In fase di prima applicazione, si confermano gli importi stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 279 del 23.05.2017. La misura dei predetti contributi, nei limiti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, può tuttavia essere oggetto di aggiornamento con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

1.3 Gli enti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019, istituiscono nel proprio bilancio tre nuovi capitoli di entrata, correlati ad un capitolo di spesa per la manutenzione e gestione delle strade di proprietà regionale, così suddivisi:

- a) un capitolo di entrata relativo ai proventi derivanti dalla riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992 nonché dai procedimenti di voltura dei medesimi;

- b) un capitolo di entrata relativo ai proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali (art. 10, comma 6, D.lgs. 285/1992) e dal rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole e macchine operatrici eccezionali (art. 104, comma 8 e art. 114, comma 3, D.lgs. 285/1992) su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;
- c) un capitolo di entrata relativo ai proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 285/1992 sulla rete viaria regionale.

1.4 I proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019, nonché quelli relativi agli importi per le annualità precedenti al 2020, sono introitati dalla Città metropolitana di Napoli e dalle Province con le modalità di seguito indicate:

- a) i proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019, dal 1° gennaio 2020 sono introitati direttamente con obbligo di destinazione per la manutenzione e gestione delle strade di proprietà regionale;
- b) per quanto concerne i proventi per le annualità precedenti al 2020 relativi all'esercizio delle funzioni conferite di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019, la Regione – anche al fine di non aggravare i procedimenti in atto con la modifica del soggetto creditore – prosegue l'iter connesso al recupero dei crediti al 31.12.2019. I citati proventi, successivamente alla loro riscossione, vengono integralmente attribuiti alla Città metropolitana di Napoli e alle Province, sulla base dell'ambito territoriale nel quale rientrano le concessioni e le autorizzazioni e con il medesimo vincolo di destinazione stabilito dalla legge regionale n. 16/2019.

1.5 Al fine di consentire all'Amministrazione regionale di espletare le proprie funzioni di programmazione, coordinamento e controllo, entro il mese di marzo di ogni anno le Province e la Città metropolitana di Napoli comunicano alla struttura regionale competente l'ammontare delle risorse relative ai proventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019 per l'anno in corso, nonché, per i medesimi procedimenti, a partire dal 2021, gli introiti percepiti nell'anno precedente e il loro utilizzo. Entro il medesimo termine le Province e la Città metropolitana di Napoli comunicano alla struttura regionale competente il programma degli interventi di manutenzione e gestione delle strade regionali da realizzare con le predette entrate nell'annualità corrente.

1.6 La Regione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, agli enti competenti alla riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 e al rilascio delle altre autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10, 104 comma 8 e 114 comma 3 del decreto legislativo 285/1992, ogni utile notizia ad esse relative.

1.7 La Città metropolitana di Napoli e le Province, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento, nei propri siti istituzionali, di pagine dedicate alle funzioni conferite di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019, con indicazione, per ciascuna di esse, degli uffici competenti, della normativa di riferimento, delle modalità di pagamento di canoni, corrispettivi e contributi per le spese di istruttoria, nonché alla pubblicazione di modelli editabili per la compilazione delle istanze.

1.8 Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni già attribuite dalla legislazione vigente alle Province e alla Città Metropolitana di Napoli in merito alla manutenzione e gestione delle medesime.

1.9 Le singole Province e la Città metropolitana di Napoli, ove lo ritengano opportuno, possono chiedere l'attivazione di un Tavolo tecnico alla competente struttura della Regione, che provvede a convocarlo ed a presiederlo, al quale partecipano i rappresentanti di tutti gli enti competenti, al fine di trattare eventuali problematiche applicative derivanti dal conferimento delle funzioni o altre questioni ad esse connesse.

1.10 Per tutto quanto non esplicitato, atteso il carattere sintetico e descrittivo delle presenti Linee guida rispetto alla normativa nazionale, trova applicazione la disciplina vigente in materia di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada").

2. La riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale e loro volture (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992)

2.1 Le Province e la Città metropolitana di Napoli rilasciano le autorizzazioni, le concessioni ed i nulla osta stradali di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada") relativamente alle strade passate in proprietà alla Regione (D.lgs. n. 112/1998) e in gestione alle Province (D.lgs. 96/1999).

2.2 Sui tratti di strade regionali che attraversano centri abitati – quali definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.lgs. n. 285/1992 – la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al successivo paragrafo 2.4 è dei Comuni. Nel caso di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio delle indicate autorizzazioni e concessioni avviene previo nulla osta della Provincia/Città metropolitana competente per territorio.

2.3 Le autorizzazioni e concessioni sulla rete viaria di proprietà regionale di cui agli articoli 22 e ss. del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992) ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992), nel rispetto della disciplina ivi prevista, riguardano:

- a) apertura di accessi carrabili o pedonali dalle strade a proprietà private laterali;
- b) attraversamenti longitudinali e trasversali, sia aerei che sotterranei, delle strade regionali con ferrovie, canali acquedotti, reti fognanti, metanodotti, linee elettriche, reti di telecomunicazioni, ecc.;
- c) apertura di accessi ad impianti per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione (liquidi e gassosi) in fregio a strade regionali;
- d) cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari.

2.4 Le Province e la Città metropolitana di Napoli, competenti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni sulle strade regionali che rientrano nel proprio ambito territoriale – in merito alla presentazione delle relative domande (da redigere in regola con le vigenti norme sul bollo), alla documentazione da allegare, alla modulistica e alla corresponsione degli oneri di istruttoria e sopralluogo – utilizzano le modalità da esse stabilite, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei propri regolamenti.

2.5 Dal 1° gennaio 2020 – a seguito del conferimento alle Province e alla Città metropolitana di Napoli delle funzioni di competenza regionale relative alla riscossione dei canoni e dei corrispettivi per le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sulla rete viaria regionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992 – i proventi derivanti dall'attività di riscossione connessa alle predette autorizzazioni e concessioni, nonché quelli derivanti dai procedimenti di voltura delle medesime, confluiscono in un apposito capitolo di entrata, istituito nel proprio bilancio da ciascuno degli enti cui sono conferite le relative funzioni, correlato ad un capitolo di spesa per la manutenzione e gestione delle strade di proprietà regionale.

2.6 I canoni ed i corrispettivi dovuti annualmente per le autorizzazioni e le concessioni di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo n. 285/1992 sulle strade di proprietà

regionale, sono determinati applicando le Tariffe allegate al provvedimento dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) del 4.8.1998, a firma dell'Amministratore delegato ANAS, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21.8.1998, n. 194.

Le tariffe dei predetti canoni e corrispettivi – in attuazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 1/2016 e dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 16/2019 – sono adeguati dalle Province e dalla Città metropolitana di Napoli, per ciascun anno, con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria, aggiornato secondo l'indice ISTAT per il periodo AGOSTO 1998 – GIUGNO dell'anno precedente a quello di applicazione.¹

2.7 I provvedimenti di concessione o autorizzazione di cui agli articoli 22 e seguenti del D.lgs. n. 285/1992 hanno carattere personale e sono trasmissibili solo previa autorizzazione (voltura) dell'ente competente al loro rilascio. La domanda, in bollo, deve essere inoltrata dal soggetto subentrante (erede, acquirente, ecc.) con le modalità indicate da ciascun ente e con la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria come riportato nell'allegata **Tabella A**. La misura del predetto contributo, nei limiti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, può essere oggetto di aggiornamento con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

2.8 Entro il primo semestre di ciascuna annualità, gli enti competenti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni e alla riscossione dei relativi canoni e corrispettivi, comunicano agli interessati gli importi aggiornati e dovuti per l'annualità corrente e le relative modalità di pagamento.

I pagamenti devono essere effettuati con le modalità indicate dall'ente, che può altresì stabilire l'importo oltre il quale la corresponsione della somma dovuta può essere effettuate in più rate, senza interessi e di uguale importo, aventi le scadenze nei mesi dell'anno di riferimento del canone.

Al fine di agevolare i pagamenti da parte dei titolari delle concessioni e autorizzazioni, ciascuna Provincia/Città metropolitana provvede a predisporre bollettini precompilati ovvero ogni altro utile strumento per facilitare i pagamenti, con indicazione dell'importo da versare per l'anno di riferimento.

2.9 Gli enti competenti verificano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati direttamente desumibili dagli stessi o dai provvedimenti concessori e autorizzatori, accertano il mancato o insufficiente versamento dell'importo dovuto e provvedono ad emettere i relativi avvisi di accertamento motivato.

La successiva eventuale riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con i procedimenti previsti dalla normativa vigente e – ove la Provincia/Città metropolitana lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e/o funzionale – può affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione, ponendo a carico del debitore le spese sostenute per l'espletamento delle relative procedure.

¹ Per il 2020 le tariffe dei predetti canoni e corrispettivi sono adeguati con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice di rivalutazione ISTAT da agosto 1998 a giugno 2019, pari a **1,402**

3. Le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, delle macchine agricole e macchine operatrici eccezionali nella regione Campania

3.1 La materia dei trasporti eccezionali è attualmente disciplinata dalle seguenti norme e disposizioni:

- a) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice");
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (di seguito "Regolamento") e successive modifiche e integrazioni;
- c) Circolari/Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) n. 189/2005, 299/2006, 3911/2013, 4214/2014, 293/2017;
- d) Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 "Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni";
- e) Linee guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale, conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli dal 1° gennaio 2020.

3.2 I veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d'opera, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, ai sensi del D.lgs. n. 285/1992, devono essere in possesso di specifica autorizzazione.

Le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, relativamente alla rete stradale (regionale, provinciale e comunale) nell'ambito del territorio della regione Campania, con esclusione della rete autostradale e stradale nazionale, dal 1° gennaio 2020 sono delegate alla Città Metropolitana di Napoli e alle Province dalla legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

3.3 Il **veicolo eccezionale** è un veicolo per il trasporto di cose o persone con una configurazione tale che, per esigenze funzionali, supera i limiti di sagoma o di massa (cioè di dimensioni o di peso) stabiliti dagli articoli 61 e 62 del codice della strada. Lo stato di veicolo eccezionale risulta dalla carta di circolazione.

E' considerato **trasporto in condizione di eccezionalità**:

- il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall'art. 62 del Codice;
- il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli art. 61 e 62 del Codice, di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, prodotti siderurgici e laminati grezzi coils (art. 10, co. 2, Codice);
- il trasporto effettuato con veicoli:
 - il cui carico indivisibile sporge posteriormente più di 3/10 oltre la sagoma del veicolo;
 - i quali, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
 - il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
 - i quali sono caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione e destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti di sagoma previsti dall'articolo 61;

- i quali sono destinati al trasporto esclusivo di contenitori o casse mobili di tipo unificato oppure al traino di rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengano superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dagli articoli 61 e 62 ;
- costituenti mezzi d'opera (definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n) quando eccedono i limiti di massa di cui all'articolo 62;
- con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto di animali vivi, oppure che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno, oppure che trasportano macchine operatrici o agricole.

Per ulteriori specifiche si fa riferimento all'art. 10, commi 2 e seguenti del Codice e all'art. 13, comma 2 lettera A) e B) del Regolamento, in considerazione delle peculiarità di alcune categorie di veicoli e trasporti eccezionali.

I **mezzi d'opera** (art. 54, comma 1, lettera n del Codice) comprendono i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati oppure che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61.

Sono macchine operatrici (artt. 58 e 114 del Codice) quelle semoventi o trainate, a ruote o cingoli, destinate a operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature; le stesse, ai fini della circolazione su strada si distinguono in: a) macchine operatrici impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico, b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili, c) carrelli (veicoli destinati alla movimentazione di cose).

Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli artt. 61 e 62 del Codice sono considerate **macchine operatrici eccezionali**.

Sono macchine agricole (artt. 57 e 104 del Codice) quelle a ruote o a cingoli, semoventi o trainate, destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e che possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività e possono essere utilizzate nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio L'art. 104 del Codice ne definisce le sagome e masse limite. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle specificate all'art. 104 del Codice sono considerate **macchine agricole eccezionali**.

3.4 Le istanze di autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali, dei trasporti in condizioni di eccezionalità, dei mezzi d'opera, delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali su tutta la rete viaria della regione Campania sono presentate:

- a) alla Città Metropolitana di Napoli e alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per autorizzazioni relative a strade regionali, provinciali e comunali nel territorio della regione Campania, in base alla competenza così come individuata ai successivi 3.7 e 3.17;
- b) al compartimento ANAS territorialmente competente per le autorizzazioni relative a strade statali;
- c) ai concessionari per le autorizzazioni relative alle autostrade;

3.5 In base all'art. 13 del Regolamento i tipi di autorizzazione alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui all'art. 10 del Codice sono i seguenti:

- a) **Autorizzazione singola:** valida per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio, su un unico itinerario individuato da origine e destinazione e composto da tratte stradali specificamente autorizzate;
- b) **Autorizzazione multipla:** valida per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio sull'itinerario o area specificatamente indicati. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariati l'itinerario e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 7, del Regolamento;
- c) **Autorizzazione periodica:** valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio sull'itinerario o area specificatamente indicati. Viene rilasciata quando ricorrono congiuntamente le condizioni previste all'art. 13 comma 2 del Regolamento (vedasi anche il testo integrato delle Direttive MIT prot. n. 3911/2013 e prot. n. 4214/2014).

3.6 Non sono soggetti al rilascio di autorizzazione, in particolare, i veicoli indicati all'art. 10, comma 6 lettere a), b), b-bis), comma 7 (se sussistono tutte le condizioni ivi previste), commi 11, 12, 13 e 14 del Codice, nonché quelli indicati all'art. 12 del Regolamento.

3.7 Per le autorizzazioni di tipo singolo, multiplo o periodico l'**istanza di autorizzazione**, sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato), è presentata:

- a) alla Provincia/Città metropolitana in cui ha la sede principale l'impresa richiedente se il transito ha origine nella regione Campania;
- b) a una delle Province/Città metropolitana territorialmente interessate dal transito del veicolo o trasporto eccezionale, nei casi in cui l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale oppure il transito abbia origine al di fuori della regione Campania.

In ogni caso, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Città metropolitana, valida sull'intero territorio regionale, è rilasciata per tutto il percorso richiesto sulla rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa.

3.8 L'istanza è presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

L'Ente competente a ricevere l'istanza, **entro quindici giorni** dalla presentazione della medesima, rilascia la relativa autorizzazione previo ottenimento del nulla osta degli altri enti interessati al transito, con indicazione delle limitazioni, cautele e imposizione, ove previsto, della scorta tecnica.

Ciascuna Città metropolitana/Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta, si esprime relativamente a tutta la rete viaria (regionale, provinciale, comunale) rientrante nel proprio ambito circoscrizionale.

I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per le ragioni indicate all'art. 14 comma 2 del Regolamento. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata e, in caso di accoglimento, è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi (con maggiorazione delle spese istruttorie: v. Tabella A).

L'istanza – che deve espressamente indicare l'itinerario e/o l'area interessata dal transito in relazione al tipo di autorizzazione richiesta – deve essere completa della documentazione indicata all'art. 14 del Regolamento ed è soggetta a imposta di bollo.

3.9 In caso di domanda irregolare o incompleta, i termini del procedimento sono interrotti. L'Ufficio competente comunica, a mezzo posta elettronica certificata, ove indicata dal richiedente, l'elenco dei documenti mancanti o eventuali altri motivi per i quali la domanda non può essere istruita. In tali ipotesi, i termini ricominciano a decorrere dal momento del perfezionamento della domanda.

Nel caso di particolari tipologie di merce trasportata, per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio o per altre rilevanti motivazioni, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla circolazione del trasporto/veicolo eccezionale può chiedere chiarimenti ed eventuali specifiche tecniche rispetto alla natura e alla tipologia del trasporto.

Qualora l'itinerario e/o area indicati nell'istanza non consentano il transito del veicolo o trasporto eccezionale con adeguate condizioni di sicurezza, l'Ente autorizzante, oppure l'ente (proprietario o gestore) chiamato ad esprimere un nulla osta, può proporre o concordare con il richiedente un percorso alternativo adeguato oppure invitare il richiedente medesimo alla ricerca di un percorso alternativo con la riformulazione dell'istanza di autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

Nei casi in cui lungo la rete stradale dell'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali siano presenti opere d'arte, quali ad esempio cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzano l'interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà delle strutture non coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale, l'ente autorizzante chiede ai proprietari e gestori delle strutture (soggetti interferiti), anche avvalendosi della collaborazione delle Province o della Città metropolitana territorialmente interessate dall'interferenza stessa, parere al rilascio dell'autorizzazione, in relazione al carico limite ammissibile per ogni manufatto e unitamente ad eventuali prescrizioni di transito.

Nei casi in cui per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il **nulla osta** da parte degli altri enti interessati al transito, gli stessi rispondono nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dalla richiesta. In tali casi, il tempo intercorrente tra la richiesta e il rilascio di parere costituisce interruzione del termine di quindici giorni previsto per l'Ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. In caso di mancata comunicazione del nulla osta entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.

3.10 Ciascuna Provincia/Città metropolitana – in fase di prima applicazione della disciplina e nelle more dell'adozione del catasto stradale e di piattaforme web per la gestione dei trasporti eccezionali, come prescritto dalla normativa vigente – avvia la predisposizione e, successivamente, tiene aggiornato, dandone comunicazione espressa agli altri enti interessati e contestuale pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la cartografia o l'elenco delle strade (regionali, provinciali e comunali), rientranti nella rete viaria del proprio ambito circoscrizionale, percorribili dai veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, dai mezzi d'opera, dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, in conformità con quanto stabilito dalla normativa in vigore, contenente tutte le limitazioni (sagoma, massa, carico per asse) e le prescrizioni per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale.

Tale modalità di comunicazione e pubblicazione dell'elenco di cui al precedente capoverso, ove puntualmente adottata, sostituisce il nulla osta da richiedersi da parte dell'Ente autorizzante, qualora i veicoli/trasporti che si intendono autorizzare rientrino nelle fattispecie autorizzabili sulla base dell'elenco strade pubblicato.

Pertanto, la comunicazione e la pubblicazione dell'elenco delle strade sopra indicate, ove espressamente adottate, non sostituisce l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali, ma assolve la funzione di nulla osta qualora sussistano tutte le condizioni ivi indicate.

Ciascuna Provincia/Città metropolitana deve immediatamente segnalare eventuali variazioni delle condizioni di percorribilità delle reti stradali e le criticità rilevate nelle ordinarie attività di controllo e vigilanza, mediante apposizione di segnaletica stradale in loco e con contestuale aggiornamento dell'elenco delle strade, dandone tempestiva comunicazione alle altre Province.

In caso di mancata pubblicazione e contestuale comunicazione agli altri enti competenti, con le modalità sopra indicate (tipologie, limiti di massa, sagoma e carico per asse), dell'elenco delle strade percorribili da veicoli e trasporti eccezionali o nel caso di istanze di autorizzazione non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base dei predetti elenchi, deve utilizzarsi esclusivamente il meccanismo della richiesta del nulla osta di cui al precedente paragrafo 3.9.

3.11 L'autorizzazione alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali – rilasciata dall'ente competente come sopra individuato – nei limiti della rete viaria regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.

Nell'autorizzazione devono essere indicati i percorsi e/o gli elenchi strade compatibili con il transito e sono riportate tutte le prescrizioni per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione. La medesima autorizzazione può imporre percorsi prestabiliti, limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno di un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Codice e dal Regolamento. In ogni caso, l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore (art. 16, comma 9 del Regolamento).

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione (art. 17 comma 5 del Regolamento).

3.12 E' facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza alla circolazione.

Ciascun ente autorizzante, come specificato nella Direttiva MIT 293/2017, deve attentamente valutare il rilascio di autorizzazioni periodiche nel caso ricorra la necessità di adottare particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele o eseguire opere di rafforzamento permanenti, eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se del caso, multiple, limitando il numero dei viaggi in base alle esigenze di salvaguardia delle infrastrutture.

3.13 Agli enti che rilasciano le autorizzazioni è dovuto un **indennizzo per la maggiore usura della strada** in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice. Il predetto indennizzo – che si applica con le modalità di cui all'art. 18 del Regolamento e si calcola in conformità alle tabelle I.1, I.2, I.3 ad esso allegate – dal 1° gennaio 1994 viene adeguato automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con riferimento agli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

Tale tipologia di indennizzo (di tipo "analitico"), calcolato ai sensi del citato art. 18 e delle tre indicate tabelle, tiene conto della massa del veicolo e della sua distribuzione sugli assi, delle caratteristiche costruttive e della lunghezza del percorso stradale. Detta indennità deve essere pagata anticipatamente e l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione.

Il Regolamento, tuttavia, all'art. 18 consente altresì la valutazione "convenzionale" (di tipo "a forfait") dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti di cui all'art. 18 Regolamento, comma 5, lettere a), b) e c) nel caso in cui, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

Qualora gli itinerari interessino sia le strade statali sia quelle della rete viaria regionale (strade regionali, provinciali e comunali della Regione), l'importo da versare per assolvere all'indennizzo di maggiore usura della strada dovrà essere corrisposto nella misura di 3/10 ad A.N.A.S. e per 7/10 alla Provincia/Città metropolitana che rilascia l'autorizzazione e le ricevute dei suddetti versamenti dovranno essere allegate alle domande di autorizzazione presentate.

Nei casi in cui, invece, i veicoli e i trasporti eccezionali impegnino la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete agli Enti di ciascuna Regione deve essere ripartita tra gli stessi e le ricevute di tutti i pagamenti dovranno anch'esse allegarsi in copia alla domanda di autorizzazione presentata.

Qualora, infine, l'itinerario richiesto interessi solo le strade della rete viaria regionale (strade regionali, provinciali, comunali), l'importo dovrà essere corrisposto per intero all'unico Ente (Città metropolitana di Napoli o Provincia della regione Campania) che rilascia l'autorizzazione. Una particolare ipotesi di pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada è quella dei complessi veicolari (autotreni e autoarticolati) di massa a pieno carico non superiore a 56 tonnellate, adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere e costituiti da veicolo trainante (motrice o trattore stradale) classificato "mezzo d'opera" (art. 54, c. 1, lett. n del Codice) e veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) qualificato eccezionale per massa: in tale ipotesi, per il veicolo classificato mezzo d'opera andrà corrisposto l'indennizzo di cui all'art. 34 del C.d.S. a favore delle Casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo (importo di pari valore e durata della tassa di possesso), mentre per il veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) non classificato mezzo d'opera va corrisposto quello in via convenzionale (art. 18 Regolamento) all'ente che rilascia l'autorizzazione.

L'indennizzo convenzionale dovuto è adeguato automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), assumendo come riferimento gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti (quindi, di fatto, quelli pubblicati nel mese di novembre e relativi al mese di ottobre).

Il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada - parimenti a quello delle spese istruttorie di cui al successivo punto 3.21 - deve essere effettuato alla Città metropolitana di Napoli/Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità di pagamento indicate da ciascun ente.

Qualora i due importi (indennizzo per usura strade e spese istruttorie) siano effettuate con un unico pagamento, nella causale debbono essere specificati i rispettivi valori dei due pagamenti.

3.14 L'autorizzazione alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali - che può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione - reca le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale ed è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

Fin dal momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, e per tutta la durata della stessa, possono essere richieste modifiche o integrazioni - con adeguamento degli oneri di istruttoria e dell'eventuale indennizzo d'usura - purché opportunamente motivate (ad es.: modifica della ragione sociale o della data di inizio validità, dei veicoli di riserva, del numero di viaggi o di tratte stradali comprese nel medesimo percorso, ecc.). Nel caso di autorizzazioni singole e multiple, a provvedimento già rilasciato, la variazione del percorso comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

3.15 Le autorizzazioni in scadenza o scadute possono essere rinnovate - con domande da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza - per un massimo di tre volte per un periodo di validità complessiva dell'autorizzazione non

superiore a tre anni e solo se tutti i dati (riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli sia al suo carico) e il percorso stradale sono rimasti invariati (art. 15, comma 1, Regolamento).

La proroga è consentita solo per le autorizzazioni singole e multiple a seguito del primo rilascio e non dei rinnovi successivi; non sono consentiti rinnovi se si è già usufruito di proroga (Direttive MIT 3911/2013 e 4214/2014).

La proroga è consentita una sola volta per un periodo non superiore a quello inizialmente concesso. L'istanza di proroga, completa della documentazione prevista all'art. 15 del Regolamento - che è presentata prima della scadenza dell'autorizzazione in carta semplice e viene evasa entro sette giorni lavorativi dalla presentazione - deve essere altresì corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

All'atto di rinnovo o proroga dell'autorizzazione, l'ente competente al rilascio ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

3.16 Per le istanze e le autorizzazioni relative alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 104 e 114 del Codice, artt. 268 e 306 del Regolamento, con esclusione di quanto previsto dall'art. 10 del Codice in materia di veicoli e trasporti eccezionali.

Per le **macchine agricole eccezionali** (macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle specificate all'art. 104 del Codice), l'istanza, soggetta a imposta di bollo, è sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; **per le macchine operatrici eccezionali** (macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli artt. 61 e 62 del Codice) l'istanza, soggetta a imposta di bollo, è sottoscritta dal proprietario ovvero dall'utilizzatore. L'istanza deve essere completa della documentazione richiamata all'art. 268 del Regolamento (ivi compresa la rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale/schema grafico) e deve indicare l'itinerario e/o area e/o i comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo

3.17 Le autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali, poiché la presentazione delle istanze segue le stesse modalità di cui al paragrafo 3.7, sono rilasciate dalla Provincia/Città metropolitana in cui risiede il richiedente se il transito ha origine nella regione Campania o da una delle Province/Città metropolitana interessate dal percorso effettuato dalla macchina agricola eccezionale o dalla macchina operatrice eccezionale, nei casi in cui il richiedente risieda fuori dal territorio regionale oppure il transito abbia origine al di fuori della regione Campania.

3.18 L'Ente competente, ai sensi dell'art. 268 comma 2 del Regolamento, **entro dieci giorni** dalla data di presentazione dell'istanza, rilascia l'autorizzazione previo ottenimento dei nulla osta degli altri enti interessati al transito. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni, le cautele e l'eventuale obbligo della scorta tecnica.

Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri Enti, gli stessi rispondono entro 10 giorni dalla richiesta del medesimo e il tempo intercorrente tra la richiesta e il rilascio di nulla osta costituisce interruzione del termine previsto per l'Ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione.

I termini di rilascio delle autorizzazioni e nulla osta possono essere ridotti per le ragioni indicate all'art. 268 comma 2 del Regolamento.

In caso di mancata comunicazione del nulla osta entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.

Anche per le autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali trova applicazione quanto previsto al precedente 3.10 in merito alla possibilità di comunicare e pubblicare la cartografia o l'elenco delle strade percorribili con le modalità ivi indicate in alternativa al rilascio del nulla osta.

3.19 L'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali – rilasciata dall'ente competente come sopra individuato - nei limiti della rete viaria regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati. La durata massima dell'autorizzazione per le macchine agricole eccezionali è compresa tra i 4 mesi e i 2 anni ed è rinnovabile. La durata massima dell'autorizzazione per le macchine operatrici eccezionali è annuale ed è rinnovabile.

Ai sensi dell'art. 268, comma 3, del Regolamento, i titolari delle autorizzazioni accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto per il transito del veicolo, nonché l'assenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

3.20 Tra gli oneri posti a carico del richiedente (art. 19 Regolamento) - oltre alle spese relative all'istruttoria della pratica di cui al successivo punto 3.21 ed alle eventuali spese relative a sopralluoghi, accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso ed eventuali opere di rafforzamento necessarie - l'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione il richiedente è tenuto a esibirne copia.

3.21 La Regione Campania, al fine di garantire l'uniformità dei costi delle spese istruttorie, differenziati in funzione della tipologia di autorizzazione richiesta, sull'intero territorio regionale - in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 16/2019 - ha stabilito nell'allegata **Tabella A** la misura dei contributi per le spese di istruttoria relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali nei limiti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016). La misura dei predetti contributi, nel rispetto dei predetti limiti, può essere oggetto di aggiornamento con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

4. Le autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 285/1992 sulla rete viaria regionale

4.1 La materia delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 285/1992 sulla rete viaria regionale è attualmente disciplinata dalle seguenti norme e disposizioni:

- a) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice");
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (di seguito "Regolamento") e successive modifiche e integrazioni;
- c) Circolari annuali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) che approvano i programmi delle competizioni motoristiche sportive;
- d) Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 "Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni" (articolo 12);
- e) Indirizzi e criteri direttivi di cui al presente atto per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale, conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli dal 1° gennaio 2020, relative al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 285/1992 sulla rete viaria regionale.

4.2 Ai fini delle presenti linee guida si intende per competizione sportiva su strade o su aree pubbliche un evento, uno spettacolo o un pubblico intrattenimento che implica lo svolgimento di una gara tra due o più concorrenti, che può essere di velocità o di abilità e che prevede un vincitore.

Le competizioni sportive su strade e aree pubbliche si dividono in:

- a) **gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale;**
- b) **gare con veicoli a motore**, che si distinguono ulteriormente in:
 - b.1. gare di regolarità (competizioni sportive in cui normalmente non si tengono velocità elevate e la cui finalità è quella di dimostrare l'abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli);
 - b.2. gare di velocità (competizioni sportive il cui fine è il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile).

La distinzione di cui ai punti b.1) e b.2) rileva soltanto ai fini del collaudo del percorso, che è sempre necessario per le gare di velocità, mentre non è richiesto per le gare di regolarità in cui la velocità media consentita in tratti di strada aperti alla circolazione di tutti gli utenti non superi i 50 km/h (oppure 80 km/h quando si tratta di un percorso completamente chiuso al traffico).

4.3 Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Codice, sulle strade e aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4.2 senza il rilascio della preventiva autorizzazione, la quale ha la finalità di consentire una valutazione preliminare non solo sui limiti ed i condizionamenti al traffico ordinario che comporta una gara su strada pubblica, ma anche sulla compatibilità dell'evento sportivo con le esigenze di sicurezza della circolazione, di pubblica incolumità e di ordine pubblico.

L'autorizzazione, pertanto, deve prevedere precise modalità di svolgimento per la tutela sia dei concorrenti che degli utenti stradali e, a tal fine, deve contenere le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

4.4 La disciplina delle autorizzazioni per le competizioni sportive di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4.2 non si applica alle manifestazioni non agonistiche, cioè che non comportino una vera e propria gara fra concorrenti, ma il semplice transito di veicoli a scopo di sfilata, raduno ecc., nel rispetto integrale delle disposizioni del codice della strada. Per tale tipo di manifestazioni si applicano, qualora sussistano i requisiti, le ordinarie procedure di autorizzazione in materia di pubblica sicurezza di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

4.5 L'autorizzazione per le competizioni di cui alla lettera a) del punto 4.2 (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) sono rilasciate:

- a) dalla Città metropolitana di Napoli/Provincia in cui ha inizio la gara qualora la competizione si svolga su strade regionali, provinciali o attraverso il territorio di due o più comuni;
- b) dal Comune, se sono interessate strade comunali o vicinali all'interno di un solo Comune;
- c) dall'Anas per le strade rientranti nella propria competenza.

4.6 La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 4.5 deve essere inoltrata alla Provincia/Città metropolitana competente **almeno trenta giorni prima dell'inizio della gara.**

Copia della domanda è contemporaneamente inoltrata:

- a) alla Questura, per le verifiche sotto il profilo dell'ordine pubblico;
- b) alla Prefettura, per le valutazioni riguardo alla chiusura totale o parziale delle strade;
- c) a tutti gli enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione, ai fini del rilascio del prescritto nulla osta.

Alla domanda, il cui schema è predisposto da ciascuna Provincia/Città metropolitana, deve essere allegata la seguente documentazione:

- descrizione dettagliata delle strade interessate dalla gara;
- planimetria del percorso;
- modalità di svolgimento della gara e quantificazione dei partecipanti;
- orari di ritrovo, inizio e presumibile fine gara;
- tempi di percorrenza per le singole tratte;
- richiesta di eventuale sospensione temporanea della circolazione (nei tratti in cui procede la gara) ovvero di chiusura totale al traffico per tutta la durata della gara (in tal caso occorre indicare percorsi alternativi per il traffico, pena l'inammissibilità della richiesta);
- ai sensi dell'art. 6 del Codice della strada, contratto di assicurazione per la responsabilità civile (di cui all'art. 3 della legge 24.12.1969, n. 990) che copra altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature e relativa ricevuta del premio versato;
- ricevuta del versamento effettuato all'ente autorizzante per le spese istruttorie di cui al successivo punto 4.13;

In caso di domande incomplete, l'istruttoria viene sospesa fino alla regolarizzazione, con esonero dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione da qualsiasi responsabilità per il decorso del termine.

La domanda va presentata in bollo e ad essa deve essere allegata altresì una marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione. Sono esentate dal bollo le associazioni dichiarate Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le Federazioni sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI (art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR n. 462/1972).

4.7 Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Codice della strada, le autorizzazioni sono rilasciate previo nulla osta degli enti proprietari delle strade attraversate dalla manifestazione. Considerato che nella regione Campania la gestione delle strade di proprietà regionale è demandata alle Province, i nulla osta sono richiesti dall'ente competente al rilascio delle autorizzazioni:

- a) ai Comuni per le strade comunali;
- b) alla Città metropolitana/Province per le strade provinciali e per le strade regionali che rientrano nel proprio ambito territoriale;
- c) all'Anas per le strade nazionali.

4.8 Ai fini del rilascio del nulla osta, gli enti competenti si attengono unicamente a valutazioni tecniche relative allo stato della strada, alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla conservazione del patrimonio stradale.

4.9 L'ente autorizzante, ove occorra l'acquisizione del nulla osta, provvede a richiederlo anche a mezzo fax o per posta elettronica. **Il nulla osta si intende tacitamente acquisito qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'ente al quale è stato richiesto non abbia comunicato un provvedimento negativo.**

4.10 Ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, del D.lgs. 285/1992, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, può essere imposta la **scorta** da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 285/1992 o una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.

I soggetti abilitati alla scorta tecnica, in sostituzione dell'organo di polizia stradale, sono reperiti a cura del soggetto richiedente l'autorizzazione.

La presenza del servizio di scorta può costituire specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica.

4.11 Per le autorizzazioni relative alle competizioni di cui alla lettera b) del punto 4.2 (gare con veicoli a motore) si applicano i commi 3, 4, 4-bis e 5 dell'art. 9 del D.lgs. 285/1992. Pertanto, i promotori devono preventivamente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per consentire la formulazione del programma delle competizioni che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo, sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori tramite le competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. ai fini del predetto provvedimento (la F.M.I. - Federazione Motociclistica Italiana e ACI - Federazione Automobilistica Italiana).

Il nulla-osta ministeriale non è richiesto per le gare di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del Codice della Strada (auto storiche), purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Le altre ipotesi per le quali non è richiesto obbligatoriamente il preventivo nulla-osta ministeriale sono disciplinate dalla Circolare ministeriale, che viene annualmente emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione del programma annuale delle gare motoristiche, entro il mese di febbraio mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il collaudo del percorso di gara non è obbligatorio per le gare di regolarità con velocità media non eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico, mentre è sempre obbligatorio per le gare di velocità per le quali occorre, altresì, procedere all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti.

4.12 Le autorizzazioni per le competizioni sportive di cui alle lettere a) e b) debbono contenere almeno i seguenti dati:

- a) riferimento alle norme vigenti in materia;
- b) generalità del richiedente, nome del gruppo o della società sportiva e relativa sede;
- c) denominazione e tipologia della gara;
- d) luogo, data e ora di svolgimento;
- e) strade interessate;
- f) indicazione dei nulla osta rilasciati dagli enti proprietari delle strade o delle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, ovvero della loro acquisizione tacita;
- g) elenco, ordinato secondo lo sviluppo del tracciato di gara, dei comuni interessati e del tragitto alternativo;
- h) numero previsto o presumibile dei partecipanti;
- i) estremi del contratto della polizza per responsabilità civile a cose e a terzi ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del d.lgs. 285/1992;
- j) copia delle abilitazioni della scorta tecnica prevista dall'articolo 9;
- k) elenco del personale (dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento) preposto alla sorveglianza lungo il percorso.
- l) per le gare con veicoli a motore in cui è prevista una velocità di percorrenza superiore a quaranta chilometri orari, l'autorizzazione contiene inoltre:
 - indicazione del nullaosta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con allegato il preventivo parere del CONI;
 - menzione del collaudo del percorso di gara effettuato dagli organi competenti;
- m) prescrizioni da imporre al soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada, che è tenuto ad attuare le seguenti misure preventive di sicurezza:
 - prima di dare inizio alla competizione, accertamento dell'esistenza di un valido provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti;
 - prima dell'inizio della competizione, effettuazione di un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e aree coinvolte, nonché la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
 - prima dell'inizio della competizione, comunicazione ai responsabili delle squadre ed ai concorrenti dell'ubicazione di eventuali punti pericolosi lungo la carreggiata (aiuole o cordoli spartitraffico, marciapiedi in gallerie ovvero ogni altra circostanza che possa determinare pericolo), fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi sono segnalati o protetti, nonché degli eventuali comportamenti e cautele da adottare;
 - se la competizione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le linee di trasporto pubblico locale, è dato preavviso alle aziende almeno cinque giorni prima della competizione;
 - adozione di idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla competizione;

- eventuale transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e alla zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità, al numero dei corridori in gara ovvero alla tipologia della competizione;
 - sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità e in corrispondenza dei punti più pericolosi del percorso, oppure segnalazione della loro presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento adeguatamente visibili;
- n) ulteriori prescrizioni da imporre al soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada, che è altresì tenuto ad adottare le seguenti misure di controllo, assistenza e vigilanza:
- garanzia, con personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, di un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
 - predisposizione di adeguata assistenza sanitaria, ove necessario anche al seguito della gara, con la presenza di ambulanza, un medico e, nel caso di gare con animali, di un medico veterinario;
 - segnalazione, per le sole gare ciclistiche, all'inizio e alla fine della carovana dei partecipanti e dei veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e "fine gara", anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia;
 - specifica comunicazione ai concorrenti, prima della partenza della gara, in merito al fatto che, accumulando un distacco notevole rispetto ai primi oppure fuoriuscendo dalla carovana dei partecipanti, non possono essere più considerati in gara e che pertanto devono rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale ordinaria;
 - vigilanza costante, durante tutta la durata della gara, dell'assenza di ostacoli imprevisti sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione e tempestiva adozione di tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
 - preavviso, per le sole gare ciclistiche, salvo diverse disposizioni degli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana, dell'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica;
 - garanzia di tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, al fine di evitare di arrecare danni alla sede stradale, alle opere d'arte e alla segnaletica;
 - rimozione immediata, al termine della manifestazione, di tutti i cartelli che siano stati eventualmente posti lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
 - presidio costante, salvo che sia prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, da parte di personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, allo scopo di segnalare agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
 - rigoroso rispetto del percorso indicato nell'autorizzazione e valutazione, qualora per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa si renda necessaria una variazione di percorso, della sospensione totale o temporanea della manifestazione, con adozione di tutte le cautele necessarie per l'incolumità dei concorrenti la sicurezza della circolazione stradale.

4.13 La Regione Campania ha stabilito nell'allegata **Tabella A** la misura del contributo per le spese di istruttoria relative al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive sulla rete viaria regionale nei limiti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della medesima legge, sono escluse dal pagamento del contributo le iniziative promosse esclusivamente per scopi benefici. La misura del predetto contributo, nel rispetto dei predetti limiti, può essere oggetto di aggiornamento con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

TABELLA A

Spese istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni in materia di rete viaria regionale

(art. 12, comma 1, lett. b), c), d) ed e), comma 2 lett. b) L.R. n. 16/2019 e art. 19, commi 2 e 3, L.R n. 6/2019)

Art. 9 D.lgs. n. 285/1992: competizioni sportive su strada	
Procedimento amministrativo	Spese istruttorie
<i>rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive sulla rete viaria regionale</i>	€ 25,00

Art. 22-27 D.lgs. n. 285/1992: voltura concessioni e autorizzazioni	
Procedimento amministrativo	Spese istruttorie
<i>voltura delle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del D.lgs. 285/1992</i>	€ 20,00

Art. 10 D.lgs. n. 285/1992: autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale	
Procedimento amministrativo	Spese istruttorie
<i>singola (per il primo viaggio)</i>	€ 68,00
<i>multipla (per ogni viaggio successivo al primo e fino al quinto)</i>	€ 17,00
<i>multipla (per ogni viaggio successivo al quinto)</i>	€ 11,00
<i>nulla osta al transito trasporti eccezionali</i>	€ 23,00
<i>veicoli al seguito degli autoveicoli ad uso speciale (autogru)</i>	€ 23,00
<i>veicoli di riserva (per fascia: fino a 5)</i>	€ 72,00
<i>rinnovo / proroga di autorizzazione per veicoli e trasporti eccezionali</i>	€ 68,00

Art. 104 D.lgs. n. 285/1992: autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali	
Procedimento amministrativo	Spese istruttorie
per la prima macchina	€ 68,00
per le macchine successive (fino a 10)	€ 23,00
nulla osta per una macchina	€ 20,00
nulla osta per le successive macchine	€ 12,00

Art. 114 D.lgs. n. 285/1992: autorizzazioni alla circolazione delle macchine operatrici eccezionali	
Procedimento amministrativo	Spese istruttorie
<i>per la prima macchina</i>	€ 68,00
per le macchine successive (fino a 10)	€ 23,00
nulla osta per una macchina	€ 20,00
nulla osta per le successive macchine	€ 12,00

Modifiche / Integrazioni / Diritti di urgenza per le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali	
Procedimento amministrativo	Spese istruttorie
richieste di aggiunta targhe, voltura, conferma di validità, duplicati, altre modifiche o integrazioni	€ 23,00
Motivi d'urgenza (per le autorizzazioni che, a seguito di richiesta motivata, vengono rilasciate entro 3 giorni lavorativi)	gli oneri complessivi dovuti per istruttoria saranno moltiplicati per quattro